

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **APPROVARE** il conto consuntivo dei servizi di manutenzione del verde svolti durante il lasso temporale tra l'ordinanza del TAR di sospensione del provvedimento di aggiudicazione e la pronuncia di merito nel contenzioso;
- 2) **ASSUMERE** l'impegno della ulteriore spesa di Euro 17.329,49 (I.V.A. inclusa) in favore della ditta Stella Alpina Società Cooperativa Sociale dell'Alta Valle Camonica integrando il precedente impegno n. 664/2023 ed imputandola al capitolo 4120/21 del PEG 2023;
- 3) **PRENDERE ATTO** che alla liquidazione e pagamento della spesa di cui sopra, si provvederà a servizio eseguito, previo invio di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria (ai sensi della Legge n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i.), su verifica da parte del responsabile del Servizio, mediante emissione di mandato di pagamento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Contabilità;
- 4) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNOLOGICO SUPPLENTE**

(Dott. Fabio Gregorini)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**
(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,

attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	importo	capitolo	codice UEB	piano integrato dei conti
664 /2023	€ 17.329,49	4120/21	10.05.1.03	U.1.03.02.09.000

Ponte di Legno, 29.12.2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009) - (Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici)
(Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Ponte di Legno, _____

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO



COMUNE DI PONTE DI LEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNOLOGICO**

ORIGINALE

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 135 Registro Servizio Tecnologico Supplente

OGGETTO: *Mantenimento in via transitoria dell'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel comune di Ponte di Legno tramite convenzionamento con cooperative sociali di tipo B in capo Stella Alpina Società Cooperativa Sociale mediante affidamento diretto sino alla pronuncia di merito nel predetto contenzioso. (CIG Z103C8F12E).*

Approvazione del consuntivo e integrazione del relativo impegno di spesa.

L'anno **2023** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO SUPPLENTE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale affida annualmente a ditta esterna l'ordinario servizio di manutenzione, manuale e meccanizzato, del verde pubblico urbano, delle strade, aiuole, piazze e aree verdi attrezzate comunali nel comune di Ponte di Legno;

DATO ATTO che la normativa di cui alla legge 08.11.1991 n.381 e alla legge regionale n.21/2003, consente ai Comuni di affidare lo svolgimento di servizi o attività manutentive direttamente a Cooperative sociali (anche derogando alla disciplina generale in materia di contratti della pubblica amministrazione) mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTO e RICHIAMATO in particolare l'art. 5 della l. 381/1991 che stabilisce: «*Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1*»;

VISTA la determinazione n. 3 del 01.08.2012 dell'ANAC recante «Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991», con la quale sono state fornite indicazioni operative in ordine all'affidamento delle convenzioni di cui alla legge 381/1991 alle cooperative di tipo b);

RICHIAMATA in particolare la AG 39/2015/AP dell'ANAC- convenzione per l'acquisto di beni e servizi - affidamento a cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 328/1991 - richiesta di parere che testualmente recita: "...omissis... La deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici, contemplata nella disposizione in esame, va comunque letta alla luce dell'ultimo periodo del comma 1 (aggiunto dalla l. 190/2014), il quale - come in precedenza sottolineato - dispone che ai fini dell'affidamento delle convenzioni in parola, deve essere svolta una selezione volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, richiamati dalla norma. Tale ultima modifica recata all'art. 5, comma 1, della l. 381/1991 esclude, quindi, che si possa procedere ad affidamenti "diretti" di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali di tipo b), richiedendo la norma stessa un previo confronto concorrenziale, ancorché in deroga alle specifiche procedure di aggiudicazione contemplate nel Codice... omissis..."

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 20.04.2023 con la quale si sono approvati il capitolato d'appalto, lo schema di convenzione e n. 2 planimetrie predisposte dall'ufficio tecnico per la gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, tappeti erbosi ornamentali, cura di fioriere ed

aiuole nel comune di Ponte di Legno a cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo regionale, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 e s.m.i.;

RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 45 del 18.05.2023 del Responsabile del Servizio Tecnologico con la quale è stata indetta gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 combinato con l'art. 112 dello stesso decreto per il servizio oggettivato mediante affidamento a cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 e s.m.i.;
- n. 57 del 21.06.2023 del Responsabile del Servizio Tecnologico Supplente con la quale si prendeva atto del verbale di gara del 16.06.2023 e si aggiudicava il servizio oggettivato alla ditta Stella Alpina Società Cooperativa Sociale dell'Alta Valle Camonica per il periodo che va dal 21.06.2023 sino al 20.06.2024;

CONSIDERATO che successivamente la ditta Ali integrazione Società Cooperativa Sociale con sede in Cagliari (CA), seconda in graduatoria nella gara d'appalto del servizio citato, a seguito di istanza di accesso agli atti di gara, con nota prot. n. 5289 del 14.07.2023 ha avanzato formale richiesta di esclusione della cooperativa aggiudicataria contestando la mancata indicazione dei costi della manodopera all'interno dell'offerta economica come previsto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016;

RICHIAMATA a tal proposito la nota prot. 5360 del 19.07.2023 in risposta alla richiesta sopraccitata, nella quale il comune di Ponte di Legno comunicava di non voler intervenire immediatamente nei confronti della disposta aggiudicazione dell'appalto escludendo l'aggiudicataria Stella Alpina società cooperativa sociale, ma di richiedere in primo luogo alla ditta stessa l'indicazione postuma dei propri costi della manodopera e solo qualora non fosse pervenuta alcuna risposta entro il termine stabilito o nel caso in cui i costi indicati non fossero stati ritenuti congrui, si sarebbe proceduto nell'esercizio dei poteri di autotutela;

VISTA la nota prot. n. 5398 trasmessa in data 20.07.2023 dalla Cooperativa Stella Alpina con la quale comunicava l'importo dei costi della manodopera ammontante ad € 92.815,54 e ritenuti congrui da questa stazione appaltante;

VERIFICATO che la ditta Ali integrazione Società Cooperativa Sociale ha pertanto proceduto a proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia richiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione del 14.07.2023 n. 057 del Comune di Ponte di Legno emesso in favore della Cooperativa Stella Alpina dell'appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B relativo alla manutenzione ordinaria del verde pubblico e con richiesta di subentro nel contratto;

APPURATO infine che il TAR Lombardia sezione di Brescia ha accolto l'istanza avanzata dalla Cooperativa Ali ed ha depositato l'ordinanza n. 376/2023 con la quale ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato e fissato l'udienza pubblica all'11.10.2023 per la trattazione del merito del ricorso;

CONSIDERATO che il Comune di Ponte di Legno è un'importante meta turistica ed il decoro e la cura dell'ambiente del contesto urbano, costituiscono un elemento imprescindibile di tutela e promozione della propria immagine e pertanto non può permettersi il mancato svolgimento del servizio di manutenzione del verde;

VALUTATA pertanto l'opportunità di dover mantenere transitoriamente lo svolgimento del servizio in capo alla Cooperativa Stella Alpina mediante nuovo affidamento diretto per il lasso temporale tra l'ordinanza del TAR di sospensione del provvedimento di aggiudicazione e l'individuazione del soggetto affidatario del servizio quale risulterà dall'adeguamento alla sentenza che il Giudice amministrativo andrà ad assumere all'esito dell'udienza pubblica di discussione del ricorso pendente nel merito, udienza fissata il prossimo 11.10.2023;

RITENUTO che la soddisfazione dell'esigenza di cui sopra possa essere assicurata con la formalizzazione di un "contratto ponte" con la cooperativa Stella Alpina per lo svolgimento di tale servizio per un periodo di due mesi stimati a far data dal presente atto e comunque fino al nuovo affidamento secondo la disciplina ordinaria dei contratti pubblici, con clausola di risoluzione anticipata di detto "contratto ponte" al momento del nuovo affidamento;

DATO ATTO che la Cooperativa Stella Alpina si è dichiarata disponibile a sottostare a questa esigenza di affidamento nel periodo transitorio alle stesse condizioni economiche del precedente contratto e ad assicurare prontamente, stante l'attuale presenza sul territorio di adeguati mezzi e maestranze, la continuità dello svolgimento del servizio, condizione necessaria per il mantenimento di un adeguato decoro degli spazi del verde pubblico e sussistendo inoltre ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'ente;

RICHIAMATA a tal proposito la propria determinazione n. 85 del 12.09.2023 con la quale si manteneva transitoriamente in capo alla ditta Stella Alpina Società Cooperativa Sociale dell'Alta Valle Camonica l'espletamento del servizio oggettivato mediante nuovo affidamento diretto per il lasso temporale tra

l'ordinanza del TAR di sospensione del provvedimento di aggiudicazione e la pronuncia di merito nel contenzioso e, contestualmente, si assumeva il relativo impegno di spesa presunto;

VERIFICATO che si è previsto un periodo transitorio pari a 2 mesi e pertanto si è impegnato un importo calcolato sulla base dell'aggiudicazione annuale dividendo in dodicesimi;

CONSTATATO tuttavia che, considerata la particolare tipologia del servizio in oggetto, la maggior parte delle prestazioni in appalto vengono svolte durante la bella stagione;

VISTO a tal fine il conto consuntivo dei servizi svolti durante il periodo transitorio ammontante ad € 28.958,60 oltre IVA;

CONSIDERATO che per poter completare il pagamento del servizio sopraccitato è necessario procedere all'integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto per un importo totale pari ad € 17.329,49 I.V.A. inclusa;

RICHIAMATA la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

PRECISATO che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo, indicando all'interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara";

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ed è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 83 del 04.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 84 del 30.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata - Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustini;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 25.01.2023 di ricognizione delle condizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.03.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 08.03.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2023 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

VISTA l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 - 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;